

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale della norma che, nell'ambito del codice del Terzo settore (di cui al d.lgs. n. 117 del 2017), riserva i contributi pubblici per l'acquisto di autoambulanze e di altri autoveicoli per attività sanitarie alle sole associazioni di volontariato, escludendo tutti gli altri enti che, pur se con diversa struttura giuridica, perseguono i medesimi fini di utilità sociale.

Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 9 novembre 2020, n. 6908 – Pres. Lipari, Est. Sestini

Contributi e finanziamenti – Acquisto di autoambulanze e beni strumentali per attività sanitarie – Limitazione alle sole associazioni di volontariato – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, e 118, quarto comma, Cost., nonché in relazione all'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n. 106, nella parte in cui destina le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), del citato codice, al sostegno dell'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo Settore svolgenti le medesime attività di interesse generale. (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del c.d. codice del terzo settore (di cui al d.lgs. n. 117 del 2017), nella parte in cui destina i contributi pubblici previsti per "l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali" solo alle associazioni di volontariato (quali definite dalle norme dello stesso codice), escludendo tutti gli altri enti aventi una diversa struttura giuridica, benché operanti nello stesso settore delle attività di utilità sociale.

La vicenda dalla quale è sorta la questione di legittimità costituzionale può essere brevemente ricostruita come segue.

Una ONLUS, avente tra le proprie finalità statutarie anche quella di svolgere il servizio di soccorso con autoambulanze – e, quindi, oggi qualificabile come "ente del Terzo settore" (ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 117 del 2017), come precisa lo stesso Consiglio di Stato rimettente – ha impugnato gli atti generali con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ha esclusa, al pari degli altri enti del Terzo settore non aventi la struttura tipica delle organizzazioni di volontariato, dalle provvidenze economiche per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali da adibire all'attività di utilità sociale.

Il T.a.r. per il Lazio, sezione III-bis, con sentenza 3 giugno 2019, n. 7114 (in *Foro amm.*, 2019, 1091, solo massima) ha respinto il gravame, dichiarando peraltro manifestamente infondata la questione di costituzionalità.

II. – In sede di giudizio di appello, la III Sezione del Consiglio di Stato – premessa la rilevanza della questione, che investe *“l’oggetto centrale della controversia”*, trattandosi di atti amministrativi che hanno riprodotto le previsioni di legge – ritiene invece non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dalla associazione appellante, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- a) l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017 offre una nozione molto ampia di *“enti del terzo settore”*, includendovi tutte le associazioni, gli enti o le formazioni sociali, comunque denominati, che sono *“costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*;
- b) il d.lgs. n. 117 del 2017 ha previsto diverse forme di sostegno per gli enti del Terzo settore, tra le quali anche quelle di cui agli artt. 72 e ss., che disciplinano gli strumenti di sostegno finanziario statale. Tale disciplina:
 - b1) ha lo scopo di *“razionalizzare e rendere trasparente il flusso dei vantaggi economici attribuiti agli enti del Terzo settore”*;
 - b2) prevede che, a decorrere dall’anno 2017, tutti gli interventi di sostegno finanziario già regolati dalle precedenti leggi speciali di settore (legge n. 266 del 1991, legge n. 438 del 1998, legge n. 342 del 2000 e legge n. 383 del 2000) cessino di essere finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (di cui all’articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000), con conseguente confluenza unitaria delle relative risorse finanziarie su un apposito capitolo di spesa, finalizzato sia al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, sia all’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
 - b3) di conseguenza, essa ha determinato *“la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni normative da cui traevano titolo le previgenti misure di sostegno finanziario”*, tra le quali anche l’art. 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000, ossia la norma che, nel prevedere già un contributo per l’acquisto di autoambulanze, l’aveva però riconosciuto in favore tanto delle organizzazioni di volontariato, quanto delle ONLUS;

- c) l'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, invece, prevede oggi, in modo testuale ed inequivocabile, che il beneficio economico per l'acquisto delle autoambulanze e degli altri autoveicoli ad uso sanitario sia attribuito solo alle *"organizzazioni di volontariato"*, senza menzionare le altre e diverse categorie di enti del Terzo settore, e senza quindi poter essere esteso anche a quelle organizzazioni che, nella vigenza del precedente sistema, erano denominate ONLUS;
- d) del resto, il codice del terzo settore ha espressamente previsto l'abrogazione della previgente disciplina sulle ONLUS, al contempo mantenendo *"la distinzione tra i diversi tipi di enti, pur esprimendo l'intento di individuare sia il regime comune tra i soggetti operanti nel Terzo settore sia quelle regole specifiche per determinati tipi soltanto, in funzione della loro particolare fisionomia"*;
- e) è *"fuori discussione"* – precisa la Sezione rimettente – che spetta alla discrezionalità del legislatore la *"scelta in ordine alla definizione del regime giuridico di ciascun ente del Terzo settore, nell'esercizio insindacabile della funzione politica"*; in proposito:
- e1) tale discrezionalità *"deve svolgersi senza oltrepassare i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, secondo il parametro dell'art. 3 della Costituzione"*;
 - e2) secondo la Corte costituzionale, *"i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto"* (così Corte cost., sentenza 9 marzo 2020, n. 44, in *Foro it.*, 2020, I, 1885);
 - e3) il principio di non discriminazione può dunque ritenersi rispettato – precisa la III Sezione – solo qualora esista una *"causa normativa"* della differenziazione, che sia *"giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio"*;
- f) nel caso di specie, non si ravvisano elementi di differenziazione tali da giustificare la previsione che ammette i contributi per le sole organizzazioni di volontariato e non anche per gli altri enti del terzo settore; in particolare:
- f1) non ha rilievo la diversificata presenza (ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017) di lavoratori dipendenti nell'uno e nell'altro tipo di ente: tale diversificata presenza, secondo il Consiglio di Stato, *"non si pone in termini di alternatività"*

e di contrapposizione” ma, al contrario, “proprio la disciplina del codice evidenzia il forte avvicinamento tra i due tipi di enti, anziché accentuarne la diversità”;

- f2) del resto, la diversa composizione dell’organizzazione lavorativa dell’ente potrebbe giustificare discipline differenziate sulle agevolazioni previdenziali, assicurative o retributive, *“mentre appare del tutto neutrale rispetto all’acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell’attività di utilità sociale dell’ente”;*
- f3) non sembra aver rilievo nemmeno *“il particolare regime giuridico riguardante le Fondazioni, con particolare riferimento agli interventi dell’autorità amministrativa sul funzionamento interno dell’ente”,* posto che *“riuscirebbe difficile comprendere la connessione tra il regime dei controlli e della vigilanza cui sono sottoposte le Fondazion[i] e l’esclusione dal beneficio per l’acquisto di ambulanze”;*
- g) la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di vagliare la legittimità di norme di legge regionali che introducono ingiustificate disparità di trattamento fra enti del Terzo Settore operanti nel medesimo ambito di utilità sociale; in proposito il rimettente richiama:
- g1) la sentenza 30 (*recte*: 20) dicembre 2019, n. 277 (in *Foro it.*, 2020, I, 1460), la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., di una norma di legge regionale lucana che limitava alle sole organizzazioni di volontariato la legittimazione a essere parti di accordi di collaborazione e la facoltà di concorrere all’erogazione di servizi in materia di tutela degli animali;
- g2) la sentenza 20 febbraio 2020, n. 27 (in *Foro it.*, 2020, I, 1103), la quale ha ritenuto non contrastante con l’art. 3 Cost. una disposizione legislativa regionale che delimita i soggetti destinatari di specifici contributi mediante il riferimento alle organizzazioni di volontariato. Pur dichiarando la non fondatezza della questione, tale decisione – precisa il Consiglio di Stato – in quel caso trovava giustificazione *“nella ratio del complessivo intervento legislativo regionale, volto a prevenire ed affrontare a livello locale il fenomeno del cyberbullismo”,* sicché risultava coerente con tale finalità la preferenza accordata dal legislatore regionale alle associazioni che – anche quali articolazioni territoriali o circoli affiliati alle associazioni nazionali – avessero maturato nel territorio regionale una *“certificata esperienza [...] nel campo del disagio sociale ed in particolare nell’area minori”,* che costituiva il requisito qualificante per l’accesso ai finanziamenti;
- h) non emergendo specifiche ragioni atte a giustificare la preferenza accordata dal legislatore statale a determinate categorie di enti, l’art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017

fa quindi sospettare la violazione del parametro di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., da integrarsi *“con il sintetico richiamo agli articoli 2 (nella parte in cui tutela i diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali), 4 (nella parte in cui protegge il lavoro), 9 (per la promozione della ricerca tecnica), 18 (per la garanzia dell'associazionismo, in qualsiasi forma giuridica) e 118, comma quarto (per l'affermazione del principio di sussidiarietà orizzontale)”*;

- i) il dubbio di costituzionalità, inoltre, investe anche l'art. 76 Cost., avuto riguardo ai criteri di delega contenuti nella legge n. 106 del 2016, n. 106 e, segnatamente, nell'art. 1, comma 2, lettera b), e nell'art. 4, laddove il legislatore delegante ha compiuto un riferimento alle *“attività di interesse generale”*, ai fini di individuare gli enti che possono beneficiare delle agevolazioni, *“senza prevedere differenziazioni collegate alla diversa natura soggettiva dell'ente”*; di conseguenza, precisa la Sezione rimettente, *“Il riordino e la razionalizzazione dei benefici economici previsti dalla legislazione previgente, pertanto, non avrebbe potuto prevedere la radicale e generalizzata esclusione dal contributo di intere categorie di enti quali le ONLUS”*.

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- j) sui criteri che governano il riconoscimento di contributi da parte delle pubbliche amministrazioni cfr., in particolare, nella giurisprudenza amministrativa:
- j1) Cons. Stato, sezione IV, sentenza 28 febbraio 2017, n. 913, secondo cui *“Spetta agli Stati membri CE stabilire se ed in quale misura individuare quali attività (ed in quale misura) e quali soggetti devono ricevere le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria a favore dell'agricoltura”*. Questa pronuncia, in particolare, nel negare alle aree di pianura il riconoscimento della qualifica di *“zona agricola svantaggiata”* ai sensi della direttiva n. 1975/268/CEE (qualifica che determinava l'accesso ad apposite agevolazioni contributive, denominate *“contributi agricoli unificati”- CAU*), ha affermato che, *“in presenza di fattispecie non omogenee e al di là dal rilievo che la direttiva n. 268 può assumere, il richiamo ad essa non consente comunque di farne discendere un'assimilazione dei terreni qualificati di montagna dalla legge statale (per ottenere l'esenzione dai CAU) alle zone svantaggiate previste dalle norme comunitarie, sì da costruire in via interpretativa, cioè ben oltre il dato legislativo, una categoria (forzatamente) unitaria da così tanto differenti ed autonome qualificazioni giuridiche”*; per tale via, la decisione giunse anche a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge statale che prevedeva le agevolazioni in questione solo in favore delle aree montane e non anche di quelle pianeggianti, ancorché *“svantaggiate”* ai sensi della normativa comunitaria;

- j2) Cons. Stato, sez. IV, decisione 9 dicembre 2002, n. 6674 (in *Foro it.*, 2003, III, 561), secondo cui *“Le gare a cui partecipano enti locali per vedersi assegnati dei finanziamenti pubblici limitati, pur non rientrando in senso proprio nella categoria delle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, devono essere governate dai medesimi principî generali”* (nella specie, si trattava di un progetto cofinanziato dalla Comunità europea e dallo Stato italiano);
- j3) Cons. Stato, ad. gen., 28 settembre 1995, n. 95/95 (in *Ragiusan*, 1997, 159, 298) secondo cui *“In tema di finanziamento dell’attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali, trova applicazione (in sede regolamentare) la previsione generale contenuta nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in forza del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicizzazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità ai quali le amministrazioni stesse dovranno attenersi”*;
- k) ancora in tema di pubblici contributi, nella giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. IV, decisione 27 aprile 2004, n. 2555 (in *Foro it.*, 2005, III, 1), secondo cui *“Va confermata la sentenza di annullamento del provvedimento con il quale, in relazione all’esercizio finanziario 2001, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito tra le associazioni dei consumatori ed utenti, rappresentative a livello nazionale, i contributi stanziati per le attività editoriali, nella parte in cui ha incluso tra i beneficiari un’associazione priva di controllo sulla gestione dell’impresa editrice del periodico a fronte del quale è stato erogato il contributo in suo favore”*. Questa pronunzia, in particolare:
- k1) ha affermato che *“Vertendosi in materia di erogazioni di provvidenze pubbliche, occorre interrogarsi sullo scopo che il finanziamento è preordinato a soddisfare, giacché, come rimarcato dalla giurisprudenza di questa sezione, in ogni operazione di finanziamento non è intelligibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell’organismo che l’elargisce, il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi che si intendono soddisfare con l’erogazione del contributo”*;
- k2) ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.) dell’art. 6 della legge n. 281 del 1998, nella parte in cui questa norma contemplava, fra le forme di attività editoriali da finanziare a beneficio delle associazioni dei consumatori ed utenti, solo le pubblicazioni cartacee di giornali e periodici senza prendere in considerazione l’utilizzo di sistemi informatici ed

elettronici; sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che quella compiuta costituiva *“una scelta di politica legislativa ampiamente discrezionale, insindacabile da parte del giudice se non nei ristretti limiti del controllo di ragionevolezza e tenendo presente l’inderogabile canone costituzionale della copertura finanziaria delle leggi di spesa — art. 81, 4° comma, Cost.”*, rimarcando che *“Nel caso di specie non sono rinvenibili in alcun modo profili di irragionevolezza nella normativa sottoposta a scrutinio”*;

l) per una serie di vicende, relative a contributi ed agevolazioni in favore delle attività agricole di montagna, con tratti di analogia alla fattispecie sopposta oggi alla Corte costituzionale, cfr., nella giurisprudenza della Consulta:

11) sentenza 23 luglio 1992, n. 354 (in *Foro it.*, 1992, I, 3213), secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella parte in cui non prevede che ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati la situazione dei terreni compresi nelle zone svantaggiate in agricoltura sia identica a quella dei territori qualificati montani, in riferimento agli art. 11 e 3 Cost.”*; in questo caso, la Corte prese in espressa considerazione la disciplina dettata, a livello comunitario, dalla direttiva n. 1975/278/CEE, del 28 aprile 1975, sull’agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate (disciplina che era stata messa a confronto, dal rimettente, rispetto a quella interna), affermando quanto segue: *“In presenza di fattispecie non omogenee ed indipendentemente dal rilievo che la direttiva comunitaria può assumere, il richiamo ad essa proposto dal giudice rimettente non consente comunque di farne discendere un’assimilazione dei terreni qualificati di montagna dalla legge statale (allo specifico fine contributivo previdenziale) alle zone svantaggiate previste dalle direttive comunitarie, in modo da costruire interpretativamente, ben al di là del dato legislativo, una categoria unitaria resistita dalle diverse ed autonome qualificazioni normative”*;

12) sentenza 18 maggio 1989, n. 254 (in *Foro it.*, 1989, I, 3049, con nota di COSIO), che ha – ancor prima – dichiarato infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della stessa norma che ha poi formato oggetto della sentenza n. 354 del 1992, insieme all’art. 9, punto 5, della legge n. 67 del 1988, nella parte in cui veniva disposto che per le zone c.d. svantaggiate (quali determinate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977), l’onere contributivo dovuto al servizio contributi agricoli unificati fosse ridotto al quaranta per cento, anziché fosse prevista la totale esenzione così come stabilito per le zone montane al di sotto dei settecento metri; in motivazione, in particolare, si legge quanto segue: *“il delineato sistema di*

interventi per le zone agricole svantaggiate riveste aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un unicum normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano, senza che possano su di esso, pertanto, automaticamente incidere differenti principî che propriamente attengono, invece, ai terreni montani”;

l3) sentenza 30 dicembre 1985, n. 370 (in *Foro it.*, 1988, I, 2472, in *Giur. agr. it.*, 1986, 153, con nota di LIPARI, ed in *Le Regioni*, 1986, 695, con nota di DE MARTIN), la quale, nel dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 3 Cost., alcune norme della legge n. 991 del 1952 e del decreto-legge n. 942 del 1977, convertito in legge n. 41 del 1978, nelle parti in cui non prevedevano l’esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri sul livello del mare, ha affermato quanto segue: *“La legge che, ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese ubicate nei territori montani, da un lato tenga conto, in linea generale, per l’individuazione di tali imprese, di vari elementi, quali il basso reddito, il degrado fisico dei territori e il dissesto economico e dall’altro, ai limitati fini dei contributi di miglioria, neghi ogni valore a tali elementi e tenga conto esclusivamente del dato altimetrico dell’altezza non inferiore ai settecento metri è contraddittoria e pone in essere un’irrazionale disparità di trattamento fra imprese agricole operanti in condizioni di disagio economico identico ed analogo”;*

m) sullo scrutinio di costituzionalità in tema di eccesso di delega legislativa, ai sensi dell’art. 76 Cost., cfr. nella giurisprudenza costituzionale:

m1) Corte cost., sentenza 9 aprile 2019, n. 79 (in *Giur. cost.*, 2019, 963, nonché oggetto della News US n. 52 del 6 maggio 2019, cui si rinvia per ulteriori indicazioni in tema), secondo cui – pur dovendosi ricordare che le condizioni fissate dal legislatore delegante, ai sensi dell’art. 76 Cost., *“rappresentano un confine invalicabile per il Governo, che proprio nel contenuto della delega trova la misura della propria azione”*, godendo quest’ultimo di *“un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante”* – il procedimento delineato dall’art. 76 Cost. attiene comunque alla produzione di atti legislativi, sicché il delegante *“non è onerato di fornire una descrizione tassativa delle norme suscettibile di guidare il delegato, risultando anzi consentito ‘il ricorso a clausole generali, ferma la necessità che queste siano accompagnate dall’indicazione di precisi principî”;*

m2) Corte cost., sentenza 30 gennaio 2018, n. 10 (in *Giur. cost.*, 2018, 137, con nota di TARLI BARBIERI, nonché oggetto della News US in data 31 gennaio 2018, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti), la quale, nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006 (nelle parti in cui aveva previsto che, in caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi, con contestuale abrogazione del sistema di scorrimento della graduatoria), ha riaffermato i capisaldi della giurisprudenza costituzionale in tema di scrutinio sull'eccesso di delega legislativa, ricordando che:

- la Corte deve procedere ad un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della stessa; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega;
- al legislatore delegato spettano margini di discrezionalità nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la *ratio* e che l'attività del delegato si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo di riferimento. Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 Cost. riduca la funzione del legislatore delegato ad una mera "*scansione linguistica*" delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso l'ambito della discrezionalità lasciata al delegato muta a seconda della specificità dei criteri fissati nella legge delega;

m3) Corte cost., sentenza 16 maggio 2014, n. 132 (in *Foro it.*, 2014, I, 2009), la quale, nel prendere in considerazione il c.d. "*principio di invarianza della spesa*", ha affermato che, ove esso sia assunto quale principio direttivo per l'attuazione di una delega legislativa a contenuto organizzativo (nella specie, si trattava di una norma di delega per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale), il vincolo dell'invarianza, in quanto riferito agli oneri complessivi del successivo decreto legislativo, comporta la necessità di una ponderazione globale e aggregata degli effetti positivi e negativi delle prescrizioni introdotte dal decreto stesso.